SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1992, n. 397.

Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona a seguito di eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle

eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite. la regione Liguria è autorizzata a rideterminare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 1.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 1 tenuti, successivamente alla data del 22 settembre 1992, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; debbono altresì versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta non versata per effetto della sospensione.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Art. 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui al presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della

sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al comma 1 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese varie.

Art. 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

Art. 7.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Art. 8.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1, possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 7.

Art. 9.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 1992.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totocalcio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), del 19 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986), del 13 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988), del 14 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1990) e del 28 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 3.000.000.

Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 3.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami».

Art. 13 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«I premi di quota unitaria non superiori a L. 3.000.000 sono pagati a favore e a spese del'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 3.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4495

DECRETO 30 settembre 1992.

Approvazione dei programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1993; integrazioni e modifiche al programma dei controlli fiscali per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1993 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici doganali e dagli uffici del registro, per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Considerata la necessità di esaurire in tempi rapidi l'attività di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per la raccolta di elementi informativi sulle attività di impresa e di lavoro autonomo, prodromica allo svolgimento dell'azione di accertamento, nonché per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto che la maggiore produttività dell'azione accertatrice è legata, da una parte, al controllo nei confronti dei soggetti individuati sulla base dei criteri selettivi stabiliti con il presente decreto, e, dall'altra, ad una più razionale e diffusa utilizzazione degli strumenti automatici disponibili nonché dei nuovi poteri d'indagine previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di incrementare il numero dei controlli esterni mediante rilevazioni, accessi, ispezioni e verifiche;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare il programma dei controlli della Guardia di finanza per il 1992, ai fini di avviare un piano straordinario di accertamenti diretti al recupero dell'evasione fiscale connessa a quella contributiva;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 20 luglio 1992;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII.

2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, procederanno inoltre, sulla base della quota della propria capacità operativa a ciò destinata, al controllo delle dichiarazioni integrative sulla base delle elaborazioni e segnalazioni effettuate dall'anagrafe tributaria. La suddetta quota di capacità operativa verrà stabilita dalla circolare e dalle istruzioni di attuazione del presente decreto unitamente alle modalità dei controlli e degli adempimenti connessi.

3. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. I controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, saranno commisurati alla consistenza del personale disponibile alla data più recente, tenendo conto della capacità operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale sarà differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche ed all'esperienza del personale, all'entità delle incombenze diverse dalle attività programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio.

2. Nella circolare e nelle istruzioni di attuazione del presente decreto sarà stabilita la quota da destinare, nell'ambito della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio o compartimento, alla effettuazione dei controlli mediante verifica, ivi comprese quelle congiunte, di cui al successivo art. 6, comma 10, con apposita programmazione per ufficio o ispettorato. I verbali relativi, anche se utilizzati entro l'anno, verranno computati ai fini della priorità stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Gli accessi, finalizzati alle ispezioni ed alle rilevazioni di cui al successivo comma 7, lettera *a*), non potranno, comunque, assorbire complessivamente una quota inferiore al cinque per cento della capacità operativa destinata ai controlli sostanziali.

4. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VII, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi, i rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria, l'esame delle trattazioni concernenti le quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi manuali.

5. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3.

6. In corso d'anno, la capacità operativa dei singoli uffici potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

7. La Guardia di finanza procederà alle verifiche di cui all'art. 6, comma 6, all'art. 9 ed all'art. 10, comma 2, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui al capo VI. La relativa quota della capacità operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale. Specifiche quote di detta capacità operativa saranno destinate:

a) ai controlli finalizzati all'acquisizione (in via sperimentale per il 1993) di elementi informativi sulle attività di impresa di minori dimensioni economiche e di lavoro autonomo, limitatamente a due categorie individuate d'intesa con il Servizio centrale degli ispettori tributari, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi prevalentemente alle famiglie;

b) ai controlli generali nei confronti dei soggetti per i quali il Comitato interministeriale prezzi ed i Comitati provinciali prezzi abbiano accertato incrementi ingiustificati dei prezzi per la cessione di beni o servizi finalizzati, in particolare, a verificarne la regolare contabilizzazione;

c) ai controlli svolti in collaborazione con gli enti previdenziali, di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 3.

1. Sulla base dell'applicazione dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa per le attività di controllo e di verifica stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali potranno comunicare alle suddette direzioni le proprie indicazioni per le definitive determinazioni.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3 ciascun ufficio formerà apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché delle modalità che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre. Dopo tale data, qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e/o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 5 dell'art. 8, gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fidejussioni per rimborsi di notevole entità.

4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito del compartimento, nonché sulla qualità degli accertamenti e delle verifiche di particolare rilevanza, al fine di valutare la sostenibilità della pretesa fiscale e la solvibilità del contribuente, onde assicurare che l'azione di controllo sia costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito.

5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti anche i soggetti, già inclusi negli elenchi degli anni precedenti e nei cui confronti era stata iniziata e poi sospesa l'azione accertatrice, in attesa degli esiti delle istanze previste per la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui all'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413/1991, sempreché ricorrano le condizioni di proficuità indicate dall'art. 7.

Art. 5.

1. Il Segretariato generale, d'intesa con le competenti direzioni generali, promuoverà la definizione dei criteri più idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzi di trasporto propri da parte degli incaricati ed anche in ordine alla priorità nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la più sollecita corresponsione delle indennità spettanti ai suddetti incaricati.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. La capacità operativa di ciascun ufficio destinata ai controlli sostanziali sarà impiegata prioritariamente nella utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa all'attività di ciascun soggetto per almeno una intera annualità e per un settore impositivo. I verbali della Guardia di finanza non aventi il contenuto suddetto saranno utilizzati nell'ambito della quota di cui alla lettera *b)* del successivo comma 3.

2. Una quota fino al venticinque per cento della residua capacità operativa sarà destinata dagli uffici delle imposte dirette all'esame degli avvisi automatizzati predisposti dal competente centro informativo a norma del successivo art. 16, nonché al controllo delle posizioni segnalate dallo stesso centro informativo, a seguito delle risposte ai questionari da esso inviati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, e finalizzati anche all'accertamento del reddito a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità fissate con decreto ministeriale 10 settembre 1992. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, selezionati dal centro informativo tasse per la sperimentazione dei criteri specificati nell'art. 16, comma 5, destineranno a tale attività una quota non superiore al cinque per cento di quella indicata alla lettera *a)* del successivo comma 3.

3. L'ulteriore residua quota della capacità operativa sarà ripartita per l'esame delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14, nella misura del quaranta per cento;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie, nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del sessanta per cento.

4. La capacità operativa destinata ai controlli di cui al comma 3, sarà distribuita nelle seguenti distinte quote:

a) gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto destineranno il trenta per cento della quota di cui alla lettera *a)* all'esame di tutte le liste generate sulla base dei criteri selettivi concernenti i coefficienti presuntivi e di congruità;

b) gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto destineranno il trenta per cento della quota di cui alla lettera *a)* all'esame delle posizioni segnalate sulla base del criterio *f)* dell'art. 12, primo comma;

c) gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza destineranno ai controlli sui soggetti segnalati sulla base degli incroci di cui al comma 3, dell'art. 7, una quota di capacità operativa da determinarsi con la circolare di attuazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373.

5. Nell'ambito di ciascun compartimento, subordinatamente a quanto stabilito al comma precedente, una quota compresa fra il quaranta ed il sessanta per cento della capacità operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 3 del presente articolo, sarà riservata al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito o a rimborso. I competenti ispettorati compartimentali determineranno le quote di spettanza dei diversi uffici adeguandole, di norma, alla distribuzione territoriale dei soggetti interessati. Particolare attenzione sarà riservata alle segnalazioni di anomalie originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 12. A tal fine il centro informativo delle tasse trasmetterà agli uffici, in via sperimentale, elenchi delle dichiarazioni a rimborso e a credito corredati da elementi, in possesso o elaborati dall'anagrafe tributaria, utili alla graduazione delle attività istruttorie.

6. Le proporzioni di cui ai commi 3 e 4 saranno osservate anche nell'apposita programmazione dei controlli mediante verifica. Una quota fino al dieci per cento dell'attività di verifica degli uffici e della Guardia di finanza, da ripartirsi in sede di emanazione delle istruzioni attuative del presente decreto, sarà destinata ad un programma di verifiche da svolgersi, ove del caso anche in collaborazione con le amministrazioni finanziarie di altri Stati, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) società interessate da operazioni di fusione che abbiano determinato elevati disavanzi con particolare riferimento a quelle poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) soggetti titolari di diritti di usufrutto su azioni, titoli similari e quote di partecipazione;

c) fondi comuni di investimento mobiliare che hanno effettuato operazioni di compravendita di titoli che comportano trasferimento delle cedole e dei relativi crediti di imposta ad altri soggetti;

d) imprese multinazionali, con particolare riferimento al controllo dei prezzi di trasferimento;

e) società e consorzi per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento che beneficiano di contributi pubblici o comunitari alla produzione o alla commercializzazione;

f) commercio di opere d'arte e di oggetti di antiquariato;

g) costruzione di opere pubbliche;

h) agenzie immobiliari;

i) circoli sportivi, discoteche, sale da ballo, night club e simili;

l) medici, con particolare riferimento ai dentisti e agli esercenti attività professionale presso cliniche private.

7. I soggetti di cui al comma 6 verranno individuati sulla base di specifici criteri selettivi definiti dal Servizio centrale degli ispettori tributari che sarà altresì responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della resocontazione finale dei risultati del programma stesso.

8. Una congrua quota, e comunque non meno del cinque per cento della capacità operativa destinata ai controlli di cui al presente articolo, comma 3, dovrà essere impiegata utilizzando le modalità istruttorie di cui all'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 51, comma 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, le indagini bancarie dovranno riguardare imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e titolari di redditi di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 360 milioni ovvero imprese aventi per oggetto «altre attività» con ricavi non superiori a un miliardo, per i quali l'applicazione dei coefficienti presuntivi e di congruità

lascia presumere la manifesta infondatezza delle componenti positive di reddito o del volume d'affari dichiarati. nonché soggetti che effettuano operazioni di import-export ovvero nei confronti dei quali sono state rilevate ripetute violazioni agli obblighi strumentali. ovvero che hanno emesso e o utilizzato fatture per operazioni inesistenti.

9. Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La ripartizione della capacità operativa di cui al comma 3 che precede potrà essere modificata entro un margine di oscillazione di quindici punti percentuali, nel caso ne consegua una maggiore produttività dell'azione di controllo ovvero per gli adempimenti connessi alle segnalazioni di cui al comma 5 dell'art. 10.

10. Gli ispettorati compartimentali potranno formulare alle rispettive direzioni generali proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. di ulteriori informazioni, dati e procedure automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

11. Nell'ambito di ciascun compartimento. i competenti ispettorati destineranno una quota di capacità operativa non inferiore al quindici per cento della complessiva attività di controllo sostanziale all'attività di verifica congiunta tra gli uffici delle imposte dirette e gli uffici IVA, ai sensi dell'art. 79. comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. 287.

Art. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6. comma 4. la selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta rapportato alla capacità operativa occorrente. dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti. dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti. del grado di sostenibilità della pretesa fiscale e del grado di solvibilità del soggetto.

2. L'esclusione dei casi di insolvibilità potrà riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione al competente ispettorato compartimentale.

3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terrà conto in modo particolare della considerazione congiunta dei dati fiscali e contributivi a norma del decreto-legge 9 settembre 1992. n. 373. sulla base di accordi che interverranno con le amministrazione e gli enti interessati. ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindacati dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema informativo. ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilità, ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello più breve di fidejussione per rimborsi di notevole entità;

b) per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

c) per gli altri controlli senza verifica, il periodo controllabile più recente, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1. lettera *b)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali. anche se relative a posizioni segnalate dai centri informativi, dovranno comunque riguardare la più recente annualità per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini. saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interessse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza. anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi d'imposta più recenti e quello in corso, salvo i casi di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 15.

5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi. anche ai sensi dell'rt. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni. nella legge 27 aprile 1989. n. 154, non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

6. Le verifiche da qualsiasi organo eseguite ed indipendentemente dalle risorse umane impegnate, dovranno avere. di regola, una durata non superiore a trenta giorni lavorativi, salvo casi eccezionali. giustificati da specifiche ragioni che lasciano fondatamente prevedere cospicui e concreti risultati. In tale eccezione rientrano le ipotesi di cui all'art. 9. comma 1, lettera *a)*. In ogni caso, fatte salve le esigenze dell'autorità giudiziaria, le verifiche non potranno avere una durata superiore a sei mesi.

7. Al fine di accrescere la produttività dei controlli dovrà essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte d'innesco ed i metodi d'indagine utilizzati. In particolare, per le segnalazioni da liste, l'indagine dovrà essere orientata verso gli elementi di anomalia posti a base della segnalazione. con speciale rilievo per la congruità dei ricavi o del volume d'affari.

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto al comma 6, seconda parte, dell'art. 6, nell'ambito della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, e fino al limite massimo del trenta per cento di quella riservata alle segnalazioni da liste selettive, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dalle competenti direzioni generali;

b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera *a)* sulla base di segnalazioni provenienti dagli ispettorati compartimentali, conformemente alle direttive loro impartite dalle rispettive direzioni generali anche di intesa con il Comando generale.

2. La Guardia di finanza, nei limiti della capacità operativa indicata al precedente comma 1, procederà alla verifica di soggetti che hanno concluso, negli anni 1989, 1990 o 1991 contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto ovvero di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione o con altri enti pubblici per importi superiori a 500 milioni e che risultano selezionati anche in base ai criteri di cui agli articoli 11 e 12. Le verifiche saranno finalizzate anche all'individuazione dei trasferimenti e collegamenti illeciti tra diverse società di un gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Al fine anzidetto dovrà farsi, di norma, prioritariamente ricorso alle indagini bancarie nei confronti sia delle società sottoposte a verifica, sia di coloro che ne hanno, direttamente o indirettamente, il controllo giuridico, o anche solo economico, ed, eventualmente, dei loro familiari.

Capo III

LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1993, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale della tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti dall'art. 11, comma 1, e dall'art. 12, comma 1.

3. Le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da più criteri selettivi fra quelli previsti dagli articoli 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro, tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse; le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *a)*.

4. La Guardia di finanza trasmetterà ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette nonché all'anagrafe tributaria tutti gli elementi in suo possesso attinenti alla disponibilità di beni e servizi indicatori di capacità contributiva che possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

5. Il centro informativo delle imposte dirette, oltre agli adempimenti previsti dai commi precedenti, provvederà, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, all'invio di questionari ai soggetti il cui reddito per gli anni 1987, 1988, 1989 o 1990 risulta incongruente in rapporto agli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sulla base delle risposte acquisite lo stesso centro informativo segnalerà ai competenti uffici delle imposte dirette le posizioni sottoposte ad accertamento, unitamente agli elementi raccolti.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti diversi da quello verificato:

a) soggetti che, per il periodo di imposta 1989, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

b) persone fisiche iscritte nel periodo 1983-1988 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1989 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprietà, l'usufrutto o la locazione di aziende commerciali registrati nel periodo 1982-1988, non hanno dichiarato, per il 1989, redditi d'impresa o di partecipazione;

c) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il periodo d'imposta 1989 compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

d) soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1989, non risultano aver presentato per il biennio 1988-1989 la dichiarazione quali sostituti di imposta;

e) soggetti per i quali risultano accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui definizione è stata comunicata al sistema informativo del

Ministero delle finanze nel 1992, esclusi quelli nei cui confronti è stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;

f) persone fisiche e associazioni fra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e o della rilevanza dei soggetti depositanti;

g) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1989 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentativo, hanno presentato, con riferimento ai rispettivi valori medi, scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;

h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1987-1989 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

i) soggetti che non hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1989, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740 P;

l) soggetti a contabilità ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1989 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilità consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti tenendo conto anche degli elementi relativi ai crediti garantiti all'esportazione;

m) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1989 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1986 e 1987 a seguito verifiche concluse entro il 31 dicembre 1988, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

n) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1989 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

o) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e o di ricevuta fiscale;

p) soggetti di cui agli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei componenti positivi del reddito nell'anno 1990 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o più dei coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

q) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali la misura del reddito risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei componenti positivi di reddito per almeno due coefficienti di congruità stabiliti con il citato decreto;

r) soggetti a regime forfettario che per uno o più dei periodi di imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto ricavi o compensi di importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

s) persone fisiche per le quali i redditi complessivi netti dichiarati per i periodi di imposta 1988 e 1989 risultano incongruenti rispetto a quelli attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, valutati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992;

t) soggetti per i quali nel 1992 sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che posso avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito, esclusi quelli nei cui confronti è stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1989;

c) volume di affari e volume di acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

d) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

e) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

f) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

g) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1985 al 1990 con il codice di negozio 7003.

3. Il centro informativo delle imposte dirette invierà, in via sperimentale, presso uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati.

a) soggetti titolari di impresa che risultano proprietari di immobili per l'esercizio 1991 e che non hanno proceduto alla rivalutazione degli stessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

b) soggetti che, per il periodo d'imposta 1991, non hanno indicato le plusvalenze risultanti dalle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102;

c) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, che, per l'anno d'imposta 1991, non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria, risultanti dalle comunicazioni dell'anagrafe tributaria previste dall'art. 1 del suddetto decreto-legge;

d) persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla ritenuta alla fonte compensi ex articoli 47.1, lettera *b)*, 49 e 81.1, lettera *l)*, del T.U.I.R., di importo significativamente superiore a quelli da essi dichiarati;

e) soggetti nei cui confronti sono constatate infrazioni sanzionabili indipendentemente dall'accertamento ed attinenti ad obblighi rilevanti ai fini del riscontro della corretta determinazione del reddito imponibile;

f) soggetti che non hanno dichiarato redditi di fabbricati e che, sulla base degli incroci dei dati catastali con quelli forniti dagli enti erogatori di energia elettrica, risultino possessori di fabbricati.

4. I citati uffici pilota destineranno alle attività di cui al comma 3 una quota di capacità operativa non superiore al dieci per cento di quella disponibile di cui al terzo comma, lettera *a)*, dell'art. 6.

Art. 12.

1. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle comunicazioni emerse a seguito di verifiche a carico di soggetti diversi da quello verificato:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a 780 milioni di lire nel 1990, che hanno evidenziato nell'anno 1989 un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali ed aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività. Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entità del volume di affari;

b) soggetti in regime normale con volume di affari inferiore a 780 milioni di lire nel 1990 esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1989, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, si discosta per difetto del valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

c) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente, all'anno 1990, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

d) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1990, il rapporto fra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

e) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che, effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1990, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentati di uno si discosta per difetto dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età;

f) soggetti per il triennio 1988, 1989 e 1990 o, se hanno richiesto rimborsi annuali per il 1991, per il triennio 1989, 1990 e 1991 hanno esposto nel complesso un volume di acquisti al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti d'imposta. Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

g) soggetti che, per il triennio 1988, 1989 e 1990, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di un'aliquota media ponderata sulle vendite non inferiore a quella sugli acquisti. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

h) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1992, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

i) soggetti con volume d'affari non superiore a un miliardo nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, negli anni 1990, 1991 e 1992, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

l) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni d'imposta 1987 e 1988 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1989, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

m) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici di attività 3500, 3503, 3505 e 3510 che nel triennio 1988, 1989 e 1990 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entità degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attività operanti nella medesima provincia;

n) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei corrispettivi per almeno due coefficenti di congruità stabiliti con lo stesso decreto;

o) soggetti in regime forfettario che, per uno o più dei periodi d'imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto operazioni imponibili d'importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990;

p) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1989 hanno omesso quella per il 1990, dando precedenza ai soggetti che per il 1989 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti o soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione per il 1990 e che nello stesso anno, dai dati delle bollette doganali, risultano aver effettuato importazioni;

q) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno d'imposta 1989 risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

r) soggetti che hanno presentato nel 1990 il modello 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi annuali o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1992, corredati degli elementi contenuti negli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 6;

b) violazioni constatate negli anni 1990 e/o 1991 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni e/o constatazioni di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;

d) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica, con età inferiore ai 22 o superiore ai 75 anni, ovvero che, per uno o più degli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da pensione;

e) soggetti che per una o più delle annualità d'imposta 1989, 1990 e 1991 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.

Art. 13.

1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette saranno altresì trasmessi, dai competenti enti locali, elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nonché degli aventi diritto alle prestazioni di medicina generica, specialistica e farmaceutica, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Art. 14.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che non hanno dichiarato rimborsi ottenuti nell'anno 1989, di imposte ed oneri già dedotti dal reddito complessivo negli anni precedenti.

Art. 15.

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

a) sarà tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto;

b) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *i)*, del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *h)*, *p)*, *q)*, *r)*, del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale;

c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri *i)* e *q)* dell'art. 12, comma primo, interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

Art. 16.

1. Oltre alle segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati per l'accertamento da disporre entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli avvisi automatizzati riguarderanno le seguenti posizioni:

a) persone fisiche che risultano possessori di fabbricati sulla base delle risultanze catastali e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati;

b) persone fisiche che risultano avere ceduto fabbricati sulla base delle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari e non hanno dichiarato, in tutto o in parte; i redditi da fabbricati;

c) persone fisiche che, da contratti registrati, risultano locatori di fabbricati e non hanno dichiarato redditi da fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore a quella risultante dagli atti del registro diminuita della quota consentita a titolo di spese di manutenzione;

d) soci di società di persone o di associazioni fra artisti o professionisti alle quali sia stato notificato avviso di accertamento;

e) lavoratori autonomi rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi loro corrisposti dai sostituti d'imposta;

f) collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa;

g) società di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni ILOR di cui all'art. 20 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai soci che non svolgono attività prevalente nella società stessa;

h) persone fisiche che, sulla base dell'incrocio tra atti registrati e dichiarazioni dei redditi, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, i redditi dei fabbricati posseduti;

i) soci di società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano;

l) persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali.

3. Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base dei risultati conseguiti con sperimentazioni da effettuare nel corso del 1993 presso uffici pilota, invierà ulteriori avvisi automatizzati relativi a:

a) persone fisiche, non esercenti attività imprenditoriale, che da contratti registrati risultano locatori di aziende e che non hanno dichiarato i redditi risultanti dalle locazioni;

b) persone fisiche titolari di imprese commerciali, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno usufruito indebitamente di esenzioni territoriali e settoriali non spettanti;

c) soggetti rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari loro corrisposte dai sostituti d'imposta;

d) società in accomandita semplice o società in nome collettivo costituite tra professionisti le quali non hanno dichiarato i proventi ai fini ILOR;

e) persone fisiche, titolari di redditi di lavoro autonomo o d'impresa, che non dichiarano i redditi di lavoro dipendente derivanti dalle pensioni percepite;

f) persone fisiche che non hanno dichiarato, per l'anno di percezione, rimborsi ILOR dedotti in precedenza dal reddito imponibile ai fini IRPEF;

g) soggetti che non risultano aver dichiarato l'assegno corrisposto dal coniuge legalmente separato, il quale ha proceduto a dedurne il relativo importo.

4. Salva motivata valutazione di proficuità comparata, gli uffici distrettuali delle imposte dirette daranno corso a tutti gli avvisi automatizzati loro trasmessi dal centro informativo delle imposte dirette.

5. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto individuati dal centro informativo delle tasse procederanno alla utilizzazione, in via sperimentale, degli avvisi automatizzati predisposti sulla base dei seguenti criteri:

a) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno d'imposta 1989 risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) soggetti che hanno presentato nell'anno 1990 il modello 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile.

Capo IV

CONTROLLI NEI SETTORI DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 17.

1. Nel settore doganale, l'attività di controllo e di verifica dovrà assicurare un numero minimo di interventi straordinari, da definire a livello di direzioni compartimentali, per le seguenti attività:

a) magazzini o recinti di temporanea custodia di merci estere;

b) magazzini doganali di merci estere di proprietà privata.

2. Nella scelta delle posizioni sarà tenuto conto della rilevanza quantitativa delle operazioni effettuate e verrà data priorità a quelle nei cui confronti non sono stati effettuati controlli straordinari nel quinquennio 1988-92.

Art. 18.

1. Per le imposte di fabbricazione, saranno definite liste di posizioni da sottoporre a controllo per la verifica della regolare destinazione dei prodotti, nei seguenti settori:

a) raffinerie di olii minerali;

b) fabbriche di alcool etilico;

c) zuccherifici.

2. Nella scelta delle posizioni sarà tenuto conto della quantità del prodotto imponibile accertato nonché dell'entità del volume d'affari dichiarato per il 1990, dell'assenza di controlli straordinari nel periodo 1989-92 e dei risultati degli eventuali controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza. Il numero minimo dei controlli da assicurare sarà definito, in sede di emanazione della circolare attuativa, dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle risorse disponibili.

Art. 19

1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacità operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:

a) dei soggetti che più volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile;

b) degli atti intercorsi fra vivi e *mortis causa* ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa con gli ispettorati compartimentali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1993 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

e) dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni ed effettuato i relativi versamenti ai sensi del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 (INVIM straordinaria).

Capo V

CONTROLLI SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 20.

1. Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed il centro informativo della Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette segnaleranno ai rispettivi uffici ed al Comando generale della Guardia di finanza una lista di soggetti la cui attività è caratterizzata da rilevanti scambi intracomunitari.

Art. 21.

1. La lista conterrà prioritariamente i soggetti che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, che hanno utilizzato oltre il limite consentito il plafond all'esportazione per acquisti in sospensione d'imposta, che siano incorsi nelle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, prevalentemente soggetti che abbiano svolto nei tre anni precedenti anche operazioni di interscambio con Paesi terzi.

Art. 22.

1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite:

a) le modalità di esecuzione dei controlli doganali, anche al fine di promuovere una corretta applicazione della nuova normativa da parte dei soggetti interessati;

b) la ripartizione sulla base della capacità operativa disponibile della quota di controlli da affidare agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, agli uffici del Dipartimento delle dogane e imposte indirette, nonché del Comando generale della Guardia di finanza.

2. I controlli di cui al comma 1 dovranno riguardare una quota non inferiore al dieci per cento dei soggetti interessati.

3. Ciascuno degli uffici competenti, di cui alla lettera *b)* del comma 1, darà immediata comunicazione dell'inizio e della conclusione dei controlli, con i relativi esiti, agli altri uffici ed al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Capo VI

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 23.

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1990 un volume d'affari superiore a 500 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1990, 1991 e 1992, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1992 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari superiore a 500 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*.

Art. 24.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)*: 60 per cento;
categoria *b)*: 40 per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 25.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1990 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 24, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto ed agli elementi emersi nella prima fase del controllo

6. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.

7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

Capo VII

CONTROLLI FORMALI

Art. 26.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai Centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

Art. 27.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale di rilevante entità presentate nel 1989 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1992, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari procederà, per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualità precedenti, ad una pianificazione pluriennale dello smaltimento degli arretrati sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

1. Entro il 31 dicembre 1992, i Centri informativi metteranno a disposizione degli ispettorati e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, gli stessi Centri informativi trasmetteranno periodicamente le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati, anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

Art. 29.

1. Gli uffici delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite nel presente decreto, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate rispetto a quelle conseguite nell'anno precedente, anche attraverso il recupero di rimborsi indebiti.

2. Le Direzioni generali competenti definiranno, anche ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle effettive potenzialità di recupero esistenti.

3. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati in sede di contrattazione, sulla base di appositi indicatori, in rapporto alla capacità operativa impiegata, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 30.

1. Le direttive e le istruzioni di attuazione del presente decreto saranno emanate entro il 30 novembre 1992, mentre le liste, da formarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 11 e 12, saranno predisposte entro il 31 dicembre 1992.

Capo IX

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'ANNO 1992

Art. 31.

1. La Guardia di finanza destinerà una quota di capacità operativa necessaria all'esecuzione dell'ultimo trimestre dell'anno 1992 di accessi congiunti con personale degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali e dell'INAIL finalizzati al recupero dell'evasione fiscale connessa a quella contributiva, nel numero e sulla base di criteri selettivi e di modalità operative che verranno definiti dal Comando generale della guardia di finanza e dal Servizio centrale degli ispettori tributari d'intesa con i competenti organi del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.

2. La capacità operativa della Guardia di finanza destinata all'attività già programmata per l'anno 1992 sarà proporzionalmente ridotta, in sede di consuntivo, sulla base dell'effettivo assorbimento di risorse per le attività di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4526

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Vito Bonsignore e on. Luigi Grillo.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale gli onorevoli dottori Vito Bonsignore e Luigi Grillo sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1992 con il quale il Sottosegretario di Stato on. Bonsignore è stato incarico di svolgere le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la programmazione economica per trasporto - CIPET, mentre il Sottosegretario di Stato on. Grillo è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES;

Considerata la esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Bonsignore è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET.

All'on. Bonsignore è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, salvo il caso in cui il Ministro ritenga di presiederlo direttamente.

L'on. Bonsignore è delegato a presiedere la commissione mista operante presso il Ministero, incaricata di procedere alla contrattazione decentrata ed alla stipula degli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'on. Bonsignore è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale prezzi (CIP).

L'on. Bonsignore è altresì delegato a firmare i seguenti atti relativi al Servizio centrale degli affari generali e del personale:

atti relativi alle erogazioni delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti concernenti le sospensioni cautelari, salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

provvedimenti di erogazione dei contributi previsti dalla legge, agli enti vigilati;

stipula contratti di affitto salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

autorizzazioni concernenti incarichi di missioni all'estero;

autorizzazioni all'emissione di ordini di accreditamento sui capitoli di spesa.

Il Sottosegretario di Stato on. Grillo è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES.

All'on. Grillo sono delegate tutte le attribuzioni in materia di pubblico impiego e contrattazione conferite al Ministro del bilancio e della programmazione economica dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L'on. Grillo è delegato a presiedere il gruppo di lavoro interministerialeprevisto dalla delibera CIPE del 2 dicembre 1987 concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento agli adempimenti del Ministero concernenti i fondi strutturali delle Comunità.

Non sono compresi nella delega di cui sopra tutti gli atti, anche se inclusi, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono comprese nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i provvedimenti demandati al Ministero dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) il provvedimento di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli speciali incarichi compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni;

4) i provvedimenti per la determinazione di indennità e la concessione di premi nonché per la concessione di contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, salve le competenze attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

6) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

7) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministero stesso;

8) i provvedimenti relativi alle nomine, alle assunzioni, ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi, compresi quelli previsti dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497 e dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878;

9) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale di ruolo ed alle decisioni sui giudizi disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale di ruolo e gli atti relativi ai tasferimenti ed ai comandi;

10) tutti gli atti, anche se compresi tra quelli delegati di cui al precedente articolo, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei due Sottosegretari di Stato l'altro è delegato a sostituirlo.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 226

92A4508

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 settembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale civile di Chivasso, appartenente all'unità sanitaria locale n. 39, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 6135 del 20 marzo 1992 dell'ospedale civile di Chivasso, unità sanitaria locale n. 39, e — a completamento — la successiva nota n. 875 del 12 maggio 1992;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale civile di Chivasso è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'11 giugno 1991;

Vista la delibera del senato accademico del 24 settembre 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 376 relativo alla scuola di specializzazione in urologia è soppresso e sostituito con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 376. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 377. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 378. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 379. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 380. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 381. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venerologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 382. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300
microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25
anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125
nefrologia chirurgica . . . . » 25
urologia ginecologica . . . . » 25
neuro-urologia e urodinamica . . . . . » 25
oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica. . . . . ore 200
patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica ore 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 383. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di anatomia umana normale;
laboratorio di fisiologia umana;
laboratori di microbiologia;
laboratori dell'istituto di anatomia umana e istologia patologica;
laboratorio ecografico della clinica urologica;
sezioni radiologiche dell'istituto di radiologia;
corsie della clinica urologica e del servizio divisione di nefrologia e dialisi;
sale operatorie di clinica urologica;
sale endoscopiche di clinica urologica;
laboratorio urodinamico di clinica urologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il rettore: GARACI

92A4496

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 277 relativo alla scuola di specializzazione in fisioterapia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 273, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione

Art. 274. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 275. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 276. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 277. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 278. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 279. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport.

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 280. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale	ore	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica	»	60
informatica biomedica	»	40

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione	»	20
psicologia e psicopatologia	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia	»	50

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	40
neuropatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Medicina clinica (ore 100):

reumatologia	ore	20
fisiopatologia respiratoria	»	20
cardiologia	»	20
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica)	»	20
medicina interna	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	»	50
traumatologia	»	50

Diagnostica (ore 60):

elettromiografia	ore	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia	»	30
neurotraumatologia	»	20
neurofisiopatologia	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica	»	20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi	ore	30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale)	»	30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia	»	20
traumatologia	»	20
traumatologia speciale	»	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione	»	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	30
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione	»	40
neuroriabilitazione	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 281. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

prima clinica ortopedica;
seconda clinica ortopedica;
cattedra e divisione patologia apparato locomotore;
ambulatori - laboratori - servizi e sale operatorie;
cattedra di terapia fisica e riabilitazione clinica neurologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 settembre 1991

Il rettore

92A4498

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 31 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 266 relativo alla scuola di specializzazione in biologia clinica è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 238, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 239. È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 242 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 240. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 241. — Ai sensi delle norme generali provvede al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari con l'istituto policattedra di biochimica medica e chimica medica e l'istituto di patologia medica e metodologia clinica.

Art. 242. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 243. - La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 244. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e stratistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

(*) elementi di matematica;
biometria.

Art. 245. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

I Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica . . . . » 60
biochimica patologica . . . . » 60
citologia e ematologia diagnostica. . » 60

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica	ore	60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale	ore	50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni	»	80
chimica clinica diagnostica	»	80
enzimologia clinica	»	80

Immunologia e microbiologia diagnostica (ore 80):

immunologia diagnostica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici	ore	80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni	»	80
biochimica diagnostica oncologica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio	»	30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

I Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*)	ore	60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**)	»	40
biometria	»	40

Metodologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (***)	»	40
elementi di patologia generale (****)	»	60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	50
biochimica generale	»	50
biochimica applicata con esercitazioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni	»	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	»	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunologiche	»	60

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia.

(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.

(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche.

(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	ore	30
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120
dosaggi enzimatici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	60
chimica clinica comparata	»	60
tecniche radioisotopiche in laboratorio	»	30
farmaci e veleni	»	30

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 246. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori, ambulatori e reparti esistenti presso l'istituto policattedra di biochimica medica e chimica medica e l'istituto di patologia medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 ottobre 1991

Il rettore

92A4497

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee.

Scuola di specializzazione
in diritto ed economia delle Comunità europee

Art. 158. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

La scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche nell'ambito delle funzioni, delle attività e delle iniziative giuridiche ed economiche, proprie delle Comunità europee e degli organismi ad esse attinenti.

Art. 159. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza dell'Università di Bari.

La sede della direzione della scuola è indicata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 160. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola può decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. Ciascun anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento.

Art. 161. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

Può essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio può decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero di posti banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza staniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Art. 162. — Alla scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, economia politica.

Art. 163. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

storia e politica dell'integrazione europea;
integrazione economica internazionale;
lineamenti istituzionali delle Comunità europee;
diritto commerciale comunitario I;
economia e politica economica delle strutture comunitarie;
statistiche comunitarie.

II Anno:

diritto commerciale comunitario II;
disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
diritto finanziario comunitario;
diritto comunitario del lavoro;
politica economica e sociale comunitaria;
relazioni esterne comunitarie.

Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per la specializzazione in oggetto, ove esistano presso la sede di istituzione della scuola particolari competenze e orientamenti di ricerca innovativi.

Il consiglio della scuola può decidere, di anno in anno, di attivare seminari attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi.

Art. 164. — Attività pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunità europee, sono svolte nel corso dei seminari.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 ottobre 1991

Il rettore

92A4499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti concernenti l'inquadramento del personale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei supplementi straordinari ai Bollettini ufficiali del 5 ottobre 1992 (numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6) sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale, rispettivamente dalla seconda alla settima qualifica funzionale, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tabella *B*, allegata alla legge 3 agosto 1988, n. 400).

92A4518

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione italiana per lo studio del fegato - Italian Liver Foundation», in Firenze

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992, registro n. 41 Interno, foglio n. 123, la «Fondazione italiana per lo studio del fegato - Italian Liver Foundation», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A4525

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento all'ENEL dei beni e dei rapporti giuridici afferenti al servizio elettrico della S.I.C. - Società idroelettrica Cropani a r.l., in Cropani.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1992 sono trasferiti all'ENEL, con decorrenza dalla stessa data, i complessi dei beni organizzati, destinati all'esercizio delle attività elettriche svolte dalla S.I.C. - Società idroelettrica Cropani a r.l., con sede in Cropani (Catanzaro), comprendenti tutti i beni mobili ed immobili, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quant'altro sia attinente all'esercizio delle menzionate attività.

92A4519

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla fondazione «Centro San Romanello del Monte Tabor», in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992 la fondazione «Centro San Romanello del Monte Tabor» di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Luigia Moggi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Chiodi Daelli, notaio in Milano, numero di repertorio 62574 e consistente nella somma di lire 4 milioni e nel contenuto di una cassetta di sicurezza esistente presso il Credito italiano, agenzia 22, di Milano.

92A4521

MINISTERO DEL TESORO

N. 187

Media dei titoli del 23 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,350
» » » 21- 4-1987/94	85,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	93
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,275
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	93,700
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	95,650
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,50
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,325
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,725
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,100
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,775
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,425
» » » » 1-12-1987/92	99,425
» » » » 1- 1-1988/93	99,025
» » » » 1- 2-1988/93	98,950
» » » » 1- 3-1988/93	99,250
» » » » 1- 4-1988/93	99,125
» » » » 1- 5-1988/93	98,925
» » » » 1- 6-1988/93	99 -
» » » » 18- 6-1986/93	97,400
» » » » 1- 7-1988/93	98,275
» » » » 17- 7-1986/93	97,325
» » » » 1- 8-1988/93	98,250
» » » » 19- 8-1986/93	97,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,900
» » » » 18- 9-1986/93	97,900
» » » » 1-10-1988/93	97,975
» » » » 20-10-1986/93	98,025
» » » » 1-11-1988/93	98,150
» » » » 18-11-1987/93	97,825
» » » » 19-12-1986/93	97,200
» » » » 1- 1-1989/94	97,100
» » » » 1- 2-1989/94	97,150
» » » » 1- 3-1989/94	97,900
» » » » 15- 3-1989/94	97,300
» » » » 1- 4-1989/94	97 -
» » » » 1- 9-1989/94	96,350
» » » » 1-10-1987/94	97,725
» » » » 1-11-1989/94	96,500
» » » » 1- 1-1990/95	95,300
» » » » 1- 2-1985/95	93,700
» » » » 1- 3-1985/95	92,225
» » » » 1- 3-1990/95	95,800
» » » » 1- 4-1985/95	91,775
» » » » 1- 5-1985/95	91,775
» » » » 1- 5-1990/95	95,925
» » » » 1- 6-1985/95	91,800
» » » » 1- 7-1985/95	92,475
» » » » 1- 7-1990/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	93,050
» » » » 1- 9-1985/95	93,650
» » » » 1- 9-1990/95	95,850
» » » » 1-10-1985/95	93,825
» » » » 1-10-1990/95	95,800
» » » » 1-11-1985/95	93,600
» » » » 1-11-1990/95	95,800
» » » » 1-12-1985/95	93,625
» » » » 1-12-1990/95	95,400
» » » » 1- 1-1986/96	92,275
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,500
» » » » 1- 1-1991/96	94,500
» » » » 1- 2-1986/96	93,325
» » » » 1- 2-1991/96	94,250
» » » » 1- 3-1986/96	91,850
» » » » 1- 4-1986/96	91,700
» » » » 1- 5-1986/96	91,750
» » » » 1- 6-1986/96	92
» » » » 1- 7-1986/96	91,800

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986 96	91,850
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	93,100
» » » »	1-11-1986 96	93,200
» » » »	1-12-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1987 97	91,125
» » » »	1- 2-1987/97	90,950
» » » »	18- 2-1987 97	90,875
» » » »	1- 3-1987 97	91,050
» » » »	1- 4-1987 97	91,025
» » » »	1- 5-1987/97	91,050
» » » »	1- 6-1987 97	91,925
» » » »	1- 7-1987/97	92,500
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987 97	96,700
» » » »	1- 3-1991/98	93,750
» » » »	1- 4-1991/98	93,500
» » » »	1- 5-1991/98	93,725
» » » »	1- 6-1991 98	93,700
» » » »	1- 7-1991/98	93,200
» » » »	1- 8-1991 98	93,150
» » » »	1- 9-1991 98	93,725
» » » »	1-10-1991 98	93,550
» » » »	1-11-1991 98	93,725
» » » »	1-12-1991 98	93,350
» » » »	1- 1-1992 99	93,050
» » » »	1- 2-1992/99	93,025
» » » »	1- 3-1992 99	93,175

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,125
» » »	12,50%	1-10-1993	97,075
» » »	12,50%	1-11-1993	96,600
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96,625
» » »	12,50%	17-11-1993	96,500
» » »	12,50%	1-12-1993	96,400
» » »	12,50%	1- 1-1989 94	96,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96 —
» » »	12,50%	1- 2-1990 94	95,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	95,950
» » »	12,50%	1- 5-1990 94	95,500
» » »	12,50%	1- 6-1990 94	95,050
» » »	12,50%	1- 7-1990 94	95,175
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	95,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	94,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	94,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,425
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,225
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,200
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	92 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93,150
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	93 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,850
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,875
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,950
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,850
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,650

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	102,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	108 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	106,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,125
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,475
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	—
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	102,300

92A123092

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

Cambi giornalieri dei giorni 1° e 2 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Si comunicano i cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 1° ottobre 1992

Dollaro USA	1245,37
ECU	1720,48
Marco tedesco	879
Franco francese	260,08
Lira sterlina	2169,43
Fiorino olandese	780,45
Franco belga	42,66
Peseta spagnola	12,504
Corona danese	227,36
Lira irlandese	2305,18
Dracma greca	6,818
Escudo portoghese	9,884
Dollaro canadese	999,33
Yen giapponese	10,382
Franco svizzero	1006,20
Scellino austriaco	124,94
Corona norvegese	215,95
Corona svedese	233,59
Marco finlandese	276,32
Dollaro australiano	888,57

Cambi del giorno 2 ottobre 1992

Dollaro USA	1259,32
ECU	1717,33
Marco tedesco	878,49
Franco francese	259,84
Lira sterlina	2159,48
Fiorino olandese	779,96
Franco belga	42,61
Peseta spagnola	12,458
Corona danese	226,66
Lira irlandese	2302,29
Dracma greca	6,811
Escudo portoghese	9,862
Dollaro canadese	1005,04
Yen giapponese	10,481
Franco svizzero	1000,65
Scellino austriaco	124,87
Corona norvegese	215,88
Corona svedese	233,08
Marco finlandese	275,14
Dollaro australiano	904,19

92A4550

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 4 0 9 2 *

L. 1.200